



**Città
di
Bisceglie**

Provincia di Barletta – Andria - Trani

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 3 del 15/01/2025

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE E GESTIONE DEGLI SPAZI DESTINATI AL POSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (U.N.D.), CON CONSEGUENTE SCHERMATURA.

Firmatario	UFFICIO DEL SINDACO DOTT. ANGELANTONIO ANGARANO
Nr. Reg. Generale	3 - 15/01/2025

IL SINDACO

Premesso che:

- questo Comune ha l'obbligo di garantire la gestione dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio comunale, in base alla vigente normativa nazionale, regionale e provinciale
- il D.Lgs. n.152/2006, all'art.178, stabilisce che *“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”*.
- ai sensi del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. la raccolta differenziata è un obbligo, per le famiglie, ma anche per tutte quelle attività imprenditoriali, in particolare commerciali, che producono rifiuti conferendoli successivamente al servizio pubblico.
- tra le attività commerciali, particolare rilievo hanno i mercati operanti sul territorio comunale (Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso, mercati al dettaglio, mercati organizzati su aree pubbliche) e le attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande.

Considerato che il Capitolato Speciale d'Appalto e il Disciplinare Tecnico-prestazionale del servizio di igiene urbana prevedono, per tutte le utenze non domestiche (attività destinate alla produzione e/o vendita di beni o servizi e a tutti quei locali non adibiti a civile abitazione quali, ad es. campeggi, stabilimenti balneari, alberghi, agenzie, uffici, studi professionali, ristoranti, bar, attività artigianali, supermercati, negozi, ecc), la consegna, per la raccolta delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti prodotti, di contenitori in plastica rigida con ruote e coperchio di chiusura della capacità di 240 litri, che devono essere collocati all'interno delle pertinenze degli esercizi assegnatari e trasferiti su superficie pubblica nelle immediate vicinanze dell'ingresso alla sede dell'attività produttiva negli orari e nei giorni stabiliti dai calendari settimanali di raccolta, per poi essere riposizionati all'interno delle aree private;

Preso atto che:

- la maggior parte delle utenze non domestiche, e in particolare quelle della ristorazione collocate nel centro urbano e nel centro storico, esercita la propria attività all'interno di locali di ridotte dimensioni e pertanto, pur di recuperare “spazio utile”, detiene stabilmente i propri contenitori su aree/spazi pubblici all'esterno delle rispettive sedi e, talvolta, anche a notevole distanza da queste;
- tale collocazione dei contenitori, presenti in maniera diffusa sul territorio e in parte privi di sistemi di chiusura e/o di elementi di protezione tali da garantire una pur minima “schermatura” alla vista dei passanti, li rende accessibili e fruibili in maniera indiscriminata da chiunque nell'arco della giornata, alla stregua di cassonetti stradali di passata memoria, con la conseguenza che ciascuno di essi viene utilizzato per conferire qualsivoglia tipologia di rifiuto, spesso in maniera indifferenziata, a discapito del processo di separazione delle frazioni recuperabili e delle percentuali di raccolta differenziata ad esso collegate;
- spesso inoltre le aree occupate dai carrellati diventano “punti di riferimento” per abbandoni abusivi ed incontrollati di buste di rifiuti che costituiscono, fino alla successiva raccolta prevista dal calendario di

raccolta, elementi di dubbio decoro sia per le attività coinvolte che per l'intero territorio in generale.

Ritenuta la necessità di dotarsi di un organico sistema regolamentare efficace, provvedendo al riordino di tutte le disposizioni regolamentari esistenti nelle varie competenze di questo Ente e che incidono sulla vivibilità, il decoro igienico ed estetico, la salute e la sicurezza urbana.

Considerato che:

- nelle more dell'elaborazione di disposizioni specifiche nelle materie di competenza, per la complessità delle quali dovrà farsi ricorso ad una pluralità di atti regolamentari o accordi con esercenti o con associazioni di categoria, occorre intervenire con lo strumento dell'Ordinanza sindacale così come previsto dall'art.50 del Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i. a tutela dell'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale e dall'art. 54 del medesimo T.U. per impedire e contrastare le situazioni urbane di degrado degli immobili che determinano lo scadimento della qualità urbana, l'incuria, il danneggiamento nonché le situazioni che intralciano la pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano;
- alla luce delle norme sopra richiamate il Sindaco può intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti tali da compromettere la vivibilità della collettività creando disagio e allarme nella popolazione qualora vengano lese le regole sociali di un'ordinata, civile e serena convivenza che devono trovare disciplina nell'ambito della tutela dell'igiene, della salute e della sicurezza urbana.

Ritenuto che

- le problematiche di decoro urbano e di qualità del sistema di raccolta differenziata sopra evidenziate impongono, in via d'urgenza, l'adozione di norme a salvaguardia e di regole che assicurino una migliore gestione dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche.
- le violazioni delle norme sulla corretta gestione dei rifiuti influenzano negativamente l'immagine della Città e le sue condizioni di vivibilità e determinano rischi per la salute pubblica, aggravando peraltro la situazione igienico sanitaria;

Ribadito che ciascuna utenza dotata di contenitori carrellati (bidoni) asserviti alla propria attività, dovrà custodire gli stessi, secondo le modalità di seguito indicate e/o con modalità di analoga efficacia, garantendo l'accessibilità ai mezzi ed operatori della raccolta;

Visti

- gli articoli 50 e 54 del T.U. Sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in merito alle competenze attribuite al Sindaco;
- il D. Lgs. 152/06 recante Norme in materia Ambientale;
- il Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.103 del 27/11/2013 e s.m.i.;
- il regolamento di Polizia Municipale approvato con delibera del Consiglio Comunale n.90 del 30-11-2009 e s.m.i.

ORDINA

- alle utenze non domestiche che usufruiscono dei contenitori (pubblici esercizi, attività commerciali, di ristorazione, ecc.) è sancito l'obbligo di collocazione degli stessi nelle aree e pertinenze interne agli spazi destinati all'esercizio dell'attività come catastalmente definiti dal titolo autorizzativo.
- alle utenze non domestiche – U.N.D. (pubblici esercizi, attività commerciali, di ristorazione, ecc...) con

superficie interna inferiore a 110 m2 (con esclusione, per gli esercizi della ristorazione, di zone cottura e servizi igienici) di collocare i contenitori in plastica rigida con ruote e coperchio di chiusura della capacità di 240 litri (carrellati e/o similari), all'interno delle pertinenze degli esercizi assegnatari con successivo trasferimento su superficie pubblica nelle immediate vicinanze dell'ingresso alla sede dell'attività produttiva, negli orari e nei giorni stabiliti dal calendario settimanale di raccolta (allegato alla presente), per poi essere riposizionati all'interno delle aree private;

Qualora non vi fosse la possibilità di allocare all'interno della propria pertinenza i contenitori è consentito il posizionamento permanente e gratuito dei contenitori di raccolta dei rifiuti prodotti dall'attività sul marciapiede o area pubblica antistante o in prossimità dell'accesso alle strutture nelle quali esercitano le rispettive attività, sullo stesso lato stradale, nella fascia corrispondente allo sviluppo del prospetto del locale.

L'esatta collocazione dei contenitori all'esterno dell'attività dovrà essere stabilita a seguito di apposito sopralluogo eseguito da tecnici e/o delegati del Comune di Bisceglie e non potrà essere modificata autonomamente dal gestore dell'attività produttiva in assenza di esplicita autorizzazione dei competenti Uffici comunali (Ufficio Ambiente, Comando di Polizia Municipale). E' comunque fatto divieto l'allocazione in punti che possano impedire il transito dei pedoni e dei cittadini diversamente abili;

Tale facoltà viene concessa a patto che i contenitori vengano sottratti alla vista mediante schermature costituite da elementi mobili "frangi-vista", di dimensioni tali da mascherare gli stessi contenitori e che siano conformi alle seguenti prescrizioni tecniche:

- la struttura di mascheramento si deve configurare come un contenitore per i carrellati, aperto sul fondo per consentire il regolare deflusso nelle acque piovane e con elemento di copertura e pannello frontale apribili.
- la struttura di mascheramento dei carrellati dovrà:
 - a) avere la finitura ed il colore coordinati con quello utilizzato per la struttura del "dehor" ovvero finitura del legno naturale con verniciatura trasparente oppure ancora verniciata in uno dei colori nella gamma dal bianco al bianco panna;
 - b) avere una struttura in legno o ferro rivestito con doghe in legno, con uno spazio tra esse non superiore a 5 cm, con dimensioni consigliate, per singolo bidone con capacità da 240 litri, in dotazione nel Comune di Bisceglie: larghezza 67/75 cm, profondità 80/90 cm, altezza 115/120 cm,
 - c) essere adeguata sia al contenimento che alla manovrabilità per le operazioni di riempimento/svuotamento e di lavaggio;
- se la struttura di mascheramento riguarda gruppi di bidoni, essa dovrà:
 - a) contenerli in una struttura unica o in strutture single fissate tra loro;
 - b) essere facilmente rimovibili, semplicemente appoggiata e mai fissati al suolo o ai muri dei prospetti degli edifici;
 - c) consentire la manovrabilità per le operazioni necessarie alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti;
 - d) contenere uno o più bidoni, secondo le esigenze dell'esercizio;
 - e) avere uno o più sportelli frontali, a seconda del numero di bidoni contenuti;
 - f) avere uno o più sportelli superiori, a seconda del numero di bidoni contenuti;
 - g) consentire facilmente le operazioni di pulizia del sito;

- h) non avere scritte pubblicitarie o marchi di aziende, come locandine pubblicitarie o adesivi di qualsiasi tipo;
- i) riportare il nome dell'esercizio di riferimento, al fine di identificarne la proprietà, su una delle facce laterali, in uno spazio di dimensioni non superiori a 15 cm in orizzontale e 10 in verticale con un colore che varia nelle tonalità del seppia con una gradazione di scuro tale da consentire la lettura in contrasto sullo sfondo più chiaro della struttura;
- j) per la struttura di mascheramento dei bidoni, nel rispetto delle caratteristiche sopra riportate, si potrà utilizzare un prodotto già presente sul mercato o realizzato artigianalmente. Il decoro del luogo destinato allo stazionamento bidoni e delle stesse strutture di mascheramento è sotto la diretta responsabilità del titolare dell'esercizio che si avvale dello spazio pubblico a proprio servizio.

ORDINA

1. **Altresì** ai gestori delle attività qualificabili come "utenze non domestiche" e che usufruiscono della suddetta facoltà, di provvedere:
 - a) alla pulizia giornaliera dell'area occupata con le relative pertinenze fino ad una distanza non inferiore a 2 m, indipendentemente dai tempi e dai giorni in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via/piazza da parte del gestore del servizio di igiene urbana;
 - b) l'occupazione di suolo pubblico con i contenitori per la raccolta dei rifiuti ed i relativi elementi di mascheratura, fatti sempre salvi i diritti di terzi ed in manleva da ogni responsabilità civile dell'Amministrazione Comunale, può essere consentita a condizione che:
 - non vengano collocati ove vige un divieto di sosta, a meno di 5,00 m dalle intersezioni stradali, sulle corsie di marcia dei veicoli, sugli attraversamenti pedonali, in corrispondenza di fermate dei mezzi di trasporto pubblico o passi carrabili e su tutti gli spazi pubblici necessari a garantire i requisiti di accessibilità per ogni differente abilità;
 - non impediscano le manovre di entrata o uscita dagli stalli di sosta autorizzati;
2. L'assegnatario dei contenitori dovrà provvedere a esporre le attrezzature di raccolta ricevute in uso su pubblica via all'esterno della propria sede e in prossimità dell'ingresso alla stessa per consentirne lo svuotamento da parte del gestore del servizio di raccolta secondo la tempistica e le istruzioni di dettaglio definite dal calendario dei ritiri reperibile presso gli uffici comunali e dell'azienda affidataria delle attività di igiene urbana.
3. Di provvedere alla realizzazione delle strutture innanzi descritte entro **60 giorni** dalla notifica dell'ordinanza sindacale. Nelle more della realizzazione delle schermature, l'utenza non domestica dovrà utilizzare regolarmente i sistemi di chiusura dei contenitori che ne impediscano l'utilizzo da parte di soggetti terzi (ad es. mediante l'impiego di lucchetti o accessori similari) che il Gestore del servizio di igiene urbana provvederà a installare sui contenitori forniti in dotazione.

Qualsiasi infrazione accertata, quale, ad esempio, la mancata pulizia dell'area e della struttura di schermatura, l'abbandono di rifiuti all'interno delle aree di occupazione o la mancata differenziazione dei rifiuti rilevata e documentata dagli organi di controllo competenti, potrà essere elemento sufficiente per revocare, in ogni momento, la possibilità di occupare il suolo pubblico e per irrogare le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia;

DISPONE

La Forza Pubblica e l'Ufficio di Polizia Municipale sono incaricati del controllo dell'osservanza della presente Ordinanza.

A carico dei trasgressori al disposto della presente Ordinanza saranno comminate sanzioni pecuniarie, accertata dagli organi di polizia competenti, e comporteranno l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che si determina entro i limiti stabiliti da € **75,00** ad € **450,00**, fatta salva ogni diversa o ulteriore sanzione prevista da altre specifiche disposizioni legislative in materia di inquinamento ambientale

Si richiamano i regolamenti in vigore in materia;

Avverso la presente ordinanza è possibile inoltrare ricorso al T.A.R. di Puglia - Sez. di Bari - entro i 60 gg. successivi alla sua regolare notifica ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i 120 gg. decorrenti dalla notifica o piena conoscenza del presente provvedimento.

La trasmissione della presente Ordinanza, per opportuna conoscenza e competenza, agli uffici della Ripartizione Ambiente Suap Sua Trasporti E Mobilità Sostenibile Pnrr Transizione Digitale del Comune di Bisceglie, alla Tecknoservice srl, al Commissariato di P.S., alla stazione dei Carabinieri, al Comando della Guardia di Finanza, al locale Comando di P.M., al Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. BT.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bisceglie. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ANGELANTONIO ANGARANO in data 15/01/2025